



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ALBERT SCHWEITZER

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E
NORMATIVO**

Progetto esecutivo

Capitolato Speciale di Appalto

Il Responsabile del settore Fabbricati

Agesp Attività Strumentali s.r.l.
Geom Salvatore Scianna

Il Responsabile del Procedimento

Agesp Attività Strumentali s.r.l.
Il Dirigente
Arch. Sergio Callegari

Busto Arsizio, li 21/06/2018

PARTE I

CAPITOLO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto riguarda l'esecuzione dei lavori di seguito sommariamente indicati riferiti alle scuole A Schweizer Busto Arsizio:

- interventi di natura strutturale
- interventi di carattere elettrotecnico
- interventi di adeguamento alle norme antincendio
- interventi di natura edile

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative previste dal progetto dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori, da pagarsi secondo quanto di seguito indicato, ammonta ad **euro 786787,20** (euro settecentoottantaseimilasettecentoottantasettevirgolaventi) al lordo del ribasso d'asta, di cui **euro 9.757,51** (euro novemilasettecentocinquantaasettevirgolacinquantuno), per oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. 22%.

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto e durata

La scelta dell'impresa esecutrice avverrà ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Troverà applicazione, ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte, il procedimento di cui all'art 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016 .

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'affidamento dei lavori nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato interamente a **"misura"**.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili, Lavorazioni omogenee

Ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 207/2010, l'opera viene classificata come segue:

LAVORI	CAT. DPR Classe	Qualificazione obbligatoria	Importo (Euro)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				prevalente scorporabile	subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1 Classifica II	SI	542.816,73	PREVALENTE	30%

Impianti tecnologici	OG12 Classifica I	SI	212.622,23		
Componenti strutturali in acciaio	OS 18-A I	NO	31.348,24	scorporabile	subappaltabile
TOTALE LAVORI:		€. 786.787,20			
<i>Di cui oneri sicurezza:</i>		€. 9.757,51			
TOTALE COMPLESSIVO:		€. 786.622,23			

CAPITOLO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto

In caso di norme presenti nel Capitolato Speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, infine, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:
 - a. presente Capitolato Speciale d'appalto
 - b. gli elenchi dei prezzi unitari
 - c. i cronoprogrammi
 - d. la polizza ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
 - e. il Piano di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m. i).
2. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
 - a. il D.Lgs n. 50/2016 (Codice);
 - b. il D. Lgs n. 81/2008 "Attuazione della legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c. il DPR n. 270/2010 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia dei lavori pubblici 11/02/1994 n. 109 e s.m.e i. in quanto applicabile (Regolamento);
 - d. il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 145/2000;
 - e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità antimafia);
 - f. norme tecniche emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C. Anche se non espressamente richiamate nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore sarà inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle prescrizioni vigenti e di quant'altro sia attinente ai lavori in oggetto, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente. Pertanto dovrà rispondere delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità.

Art. 7 Condizioni di esecuzione

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, resta stabilito che le misurazioni, le valutazioni e le modalità di collaudo, garanzie ecc. saranno eseguiti sotto l'osservanza delle seguenti norme e prescrizioni:

- a) Decreto Legislativo 09/04/2008 n° 81 sulla prevenzione infortuni sul lavoro e successive varianti ed integrazioni (l'Impresa dovrà consegnare la propria valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08);
- b) D.legislativo n. 50/2016 "Codice degli appalti";
- c) Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti non in contrasto con il D. L.vo 50/2016;

E tutte le norme ripostate nella relazione tecnica di progetto

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di Contratti Pubblici e d'incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione della specifica procedura riguardante l'esecuzione e la contabilizzazione dei lavori riportata negli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto dovrà specificatamente accettare per iscritto tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di regolamento e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna:

- della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione;
- della disponibilità dei siti;
- dello stato dei luoghi e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accettate in sede di offerta;
- del permanere di tutte le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della prestazione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 9 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio legale

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'Appaltatore in caso d'impedimento personale dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale conferitagli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto spettanti ad esso appaltatore, che elegge e mantiene per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale nella sede dichiarata nell'offerta dove potranno essere indirizzati e notificati atti giudiziari.

Il Direttore esecutore del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Appaltatore assumerà ogni responsabilità civile o penale relativamente all'esecuzione dei lavori, nonché agli eventuali incidenti di qualsiasi genere derivanti dall'attività del cantiere. Il Committente, il Direttore esecutore del contratto ed il proprio personale addetto a seguire l'andamento dei lavori saranno pertanto sollevati da ogni responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi del/i responsabile/i che è/sono deputato/i a tenere i rapporti con la Direzione lavori, nonché del titolare della sicurezza cui fare riferimento per necessità o chiarimenti inerenti al Piano Sostitutivo di Si-

curezza.

Art. 11 Reperibilità dell'Appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di reperibilità immediata per tutta la durata dell'appalto. Essa dovrà fornire, pertanto, ad AGESP un recapito telefonico presso il quale sarà possibile far pervenire ogni richiesta e concordare il programma del contratto, nonché il numero telefonico del recapito del personale.

costo dei materiali utilizzati: qualora l'intervento rientrasse nella manutenzione correttiva straordinaria.

Art. 12 Assistenza tecnica

L'Impresa deve assicurare l'assistenza tecnica necessaria per garantire la precisa e razionale esecuzione del contratto ed ha l'obbligo di segnalare tempestivamente circostanze o motivazioni tali da consigliare modifiche agli interventi previsti nel contratto.

Art. 13 Norme generali sull'esecuzione dei lavori

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 14 Penali

La penale pecuniaria viene stabilita nello **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e comprensivo degli oneri per la sicurezza per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art. 24 del presente capitolato.

Oltre le quattro ore di ritardo è facoltà di AGESP richiedere l'intervento di un'altra Impresa addebitando i relativi costi sostenuti.

Le penali verranno iscritte negli stati di avanzamento a debito dell'Impresa o detratti direttamente nei relativi certificati di pagamento.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il **10 per cento** dell'importo contrattuale e comprensivo degli oneri per la sicurezza; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni od ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a cagione dei ritardi.

CAPO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 15 Designazione dei lavori

I lavori del presente appalto sono dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative previste dal progetto dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 16 Direttore dei lavori

La Direzione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 è nominato a cura e spese della Stazione Appaltante ed ha il compito del controllo tecnico – contabile e della verifica dell'esecuzione contratto e tutela degli interessi della stazione Appaltante nei confronti dell'Impresa.

Il Direttore dei lavori:

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo – tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante;
- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
- svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 17 Direzione Tecnica e/o Responsabile di cantiere

L'Impresa dovrà indicare un Tecnico abilitato che, a norma delle vigenti disposizioni, assuma le funzioni di Direttore Tecnico comunicando, pertanto, per iscritto, prima di iniziare le prestazioni del presente appalto, alla Stazione Appaltante e, se occorre, alle Autorità competenti, il nominativo dello stesso, assicurando nel contempo che tale Tecnico designato abbia conoscenza delle norme che disciplinano il contratto stipulato con l'Azienda.

La posizione del Direttore Tecnico potrà essere assunta dal Titolare dell'Impresa stessa qualora possieda i necessari requisiti.

L'Azienda comunicherà le proprie disposizioni relative all'esecuzione del contratto al nominato Direttore Tecnico, fermo il suo diritto di fare ispezionare da propri incaricati l'esecuzione delle prestazioni stesse.

Al Direttore Tecnico competono tutti i doveri e le responsabilità inerenti la buona conduzione e la perfetta realizzazione dei lavori, ferma restando la responsabilità dell'Impresa nei confronti dell'Azienda.

In particolare al Direttore Tecnico compete l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilità sua e dell'Impresa, di tutte le norme antinfortunistiche di legge, nonché, delle norme specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc...) valide presso cantieri in esercizio.

Art. 18 Personale dell'Impresa

L'Impresa dovrà allontanare dai lavori, a semplice richiesta del Direttore dei lavori, chi, tra il personale di qualsiasi livello si rendesse colpevole di frode o di insubordinazione, ovvero fosse riconosciuto negligente, inesperto o carente nei suoi doveri.

L'Impresa è comunque responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze.

L'Impresa è obbligata ad osservare ed a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni di legge in materia antinfortunistica, le disposizioni emanate dalla direzione lavori al riguardo, nonché i dispositivi previsti dal piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nominando all'uopo e dandone comunicazione all'Azienda, un Responsabile Tecnico di cantiere come previsto dalla normativa vigente.

Art. 19 Rispetto di altre strutture presenti nei locali interessati dall'intervento

E' fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente appalto, presso i luoghi indicati, circa l'esistenza, nei locali interessati dagli interventi di manutenzione, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, di fogna e impianti speciali (canali aria condizionata, sistem mono o multi split, linee gas medicinali) in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento.

Eventuali danni causati dall'Impresa per incuria, comunque avvengano, saranno addebitati ai prezzi correnti praticati dall'Azienda; i danni a terzi saranno rimborsati per l'ammontare richiesto dai terzi proprietari, con immediata detrazione dalla contabilità.

Art. 20 Obblighi di legge sulle attrezzature

Sia che l'Azienda prescriva l'impiego di dispositivi o attrezzature, sia che gli stessi vengano utilizzati d'iniziativa dall'Impresa, la medesima è tenuta a dimostrare di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 21 Esecuzione d'ufficio dei lavori

L'Azienda si riserva di eseguire in proprio o di assegnare a terzi i lavori facenti parte dell'Appalto, qualora l'Impresa risulti non in grado per qualsiasi motivo di ottemperare alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite dal Direttore dei lavori

In tale caso l'Appaltatrice non avrà diritto a risarcimenti od al riconoscimento di oneri dovuti a fermo cantiere, ritardi, impedimenti, ecc..

Inoltre l'Azienda si riserva di computare all'Impresa l'importo degli eventuali danni derivanti e/o dei maggiori oneri sostenuti.

Art. 22 Durata giornaliera di lavoro - Interventi notturni e festivi

L'orario giornaliero di lavoro sarà quello stabilito dal contratto collettivo nazionale.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro di durata eccedente dieci ore su ventiquattro.

Al di fuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire interventi che richiedano la sorveglianza da parte del personale dell'Azienda.

Nessun maggior compenso sarà dovuto all'Impresa per esecuzione degli interventi continuativi eseguiti sia in ore diurne che notturne, come in giorni festivi.

CAPITOLO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 23 Consegna ed inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto/trasmissione lettera di aggiudicazione, in seguito a consegna, risultante da apposito **verbale**, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il Responsabile del Procedimento attraverso apposito provvedimento indicando i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Art. 24 Termini per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per l'ultimazione di ogni singolo intervento è fissato in **316 giorni** naturali consecutivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

Eventuali proroghe potranno essere concesse dalla Stazione Appaltante sua discrezione per interventi particolarmente impegnativi.

Art. 25 Sospensioni e ripresa dei lavori

La temporanea sospensione dei lavori, così come la data di ripresa dello stesso, è unicamente disposta dal direttore dei lavori.

La sospensione, da qualunque causa determinata, non dà diritto all'aggiudicatario di ottenere compensi od indennizzi, o di richiedere lo scioglimento del contratto, qualunque ne sia la durata.

I giorni di sospensione fanno slittare parimenti la data prevista contrattualmente.

CAPITOLO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. L.vo 50/2016, sul valore stimato dell'appalto, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione..

Art. 27 Pagamenti in acconto

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al lordo del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a € 200.000,00.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo di cui al comma 1.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa fatturazione e verifica, da parte del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori, della regolarità dell'esecuzione della fornitura effettuata e della regolarità contributiva, attestata mediante rilascio del relativo Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).

Art. 28 Pagamenti a saldo

La rata di saldo, emessa contestualmente al certificato di regolare esecuzione, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro i 60 (sessanta) giorni successivi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 29 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori e disposizioni generali relative ai prezzi

I prezzi si intendono comprensivi delle spese afferenti la presa in consegna dei lavori, il controllo e la sorveglianza dello stesso.

Nelle voci-prezzo, ove per brevità non sono dettagliatamente descritte indispensabili operazioni intermedie e di preparazione, tali operazioni sono da intendersi parte integrante dei prezzi stessi.

Art. 30 Certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, dopo l'ultimazione dei lavori sarà emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento il Certificato di Regolare Esecuzione che, nulla ostando, sarà redatto entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio del certificato di ultimazione.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del CRE che ha carattere provvisorio; ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D. L.vo 50/2016 assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, la regolare esecuzione si intende tacitamente approvata. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è comunque tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Con il rilascio del certificato di ultimazione, avverrà anche la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante. La consegna si intenderà definitiva con il rilascio del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori, alla presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

In ogni caso o circostanza del presente articolo, la presa in consegna provvisoria e l'immissione nel possesso non costituiscono accettazione delle opere.

Art. 31 Prezzi Unitari - Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione dei lavori e le disposizioni del Direttore lavori del contratto compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Nella formulazione dei prezzi di elenco, pertanto, si è tenuto conto di tutti questi oneri cui sarà soggetta l'Appaltatore, imputabili alla particolare natura dei lavori, alle spese di trasporto e di quanto altro derivante dalle particolari condizioni di lavoro sulla sede stradale.

Art. 32 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 e dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

CAPITOLO VI - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.

Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli ec-

cedenti la predetta misura percentuale. Se l'offerta è superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto superiore al venti.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei Direttore lavori del contratto da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 34 Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei Direttore lavori del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei Direttore lavori del contratto. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € **500.000,00** e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € **1.000.000,00** e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti

dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei Direttori lavori del contratto, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 37, comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 35 Variazioni dei lavori

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. L.vo 50/16, in caso di variazioni non sostanziali, sono ammesse modifiche al contratto qualora, di importo non superiore al 20% dell'importo a base d'asta.

Sono comunque ammesse le modifiche, in aumento o in diminuzione, , fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. L.vo 50/2016 alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 36 Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto è subordinato all'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilità dell'impresa nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 37 Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori del contratto subappaltato.

Il Direttore lavori del contratto e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e s.m. e i.(ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 38 Pagamento subappaltatori

Il pagamento delle parti subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore dell'impresa appaltatrice, fatti salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del D. L.vo 50/2016 , fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere alla Stazione Appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale dell'impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla stessa e relativa all'avvenuto pagamento dei lavori oggetto del contratto.

CAPITOLO VII - CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei Direttori lavori del contratto o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del programma temporale superiore a **30 (trenta)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriori adempimenti con il medesimo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 40 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. L.vo 50/2016.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Stazione Appaltante

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei Lavori del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali attrezzature debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

CAPITOLO VII - NORME FINALI

Art. 41 Oneri diversi a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei lavori:

- a) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Impresa, con pieno sollievo dell'Azienda quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza;
- b) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Impresa, sia nel cantiere che nei siti interessati dai lavori oggetto del contratto secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- c) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Impresa, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
- d) le spese per prelevamento, preparazione ed invio di campioni dei materiali facenti parti degli impianti tecnologici forniti dall'Impresa agli Istituti autorizzati di prova indicati dalla Stazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso del servizio oggetto del contratto e così anche durante le operazioni relative alla verifica di conformità. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Lavori del contratto o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori del contratto e dell'Impresa nei modi più adatti a garantire la autenticità;
- e) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, il tutto sotto la propria responsabilità;
- f) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati lavori oggetto del contratto, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dal Direttore lavori del contratto;
- g) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- h) la manutenzione di tutti gli interventi eseguiti, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino alla verifica di conformità. Tale manutenzione comprende tutti i servizi di riparazione dei danni che si verificassero agli impianti o a seguito di interventi eseguiti sugli impianti stessi e quanto occorre per dare atto che, dalla verifica di conformità dei lavori gli interventi siano stati eseguiti in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale;
- i) tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza,

- j) le indennità comunque spettanti a favore di eventuali aventi diritto, restando inteso che l'Azienda sarà sollevata da qualsiasi richiesta e pretesa inerente e conseguente
- k) tutti i danni che suo personale e suoi eventuali subappaltatori dovessero arrecare a persone o cose, ivi compresi quelli eventualmente arrecati in proprietà soggette a servitù a favore dell'Azienda, alle colture sia stagionali che perenni, ai cartelloni pubblicitari, nonché ad installazioni ed impianti, in qualsiasi fase del lavoro e per qualsiasi causa.
- l) Consegna del piano della sicurezza fisica dei lavoratori previsto dalla normativa vigente
- m) la redazione della contabilità dei lavori così come specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto
- n) dichiarazione di aver provveduto a stipulare le assicurazioni di legge verso terzi e prestatori di lavoro, specificatamente per tutti i lavori oggetto del contratto previsti nel presente Capitolato nonché a stipulare quelle assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici servizi. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti dell'Azienda o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti dell'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, ecc., purché non prendano parte agli specifici interventi formanti oggetto dell'attività dell'Impresa;
- o) dovrà immediatamente dare notizia di qualunque incidente sorto nella esecuzione dei lavori oggetto del contratto,
- p) dovrà provvedere ad indennizzare tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto, assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente l'Azienda da ogni altro reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa. L'Impresa avrà però l'obbligo di assumere a suo carico e spese la difesa anche contro tali reclami ed azioni qualora le sia richiesto dall'Azienda, e salvo rimborso ove ne abbia diritto. La mancata assunzione di tale difesa da parte dell'Impresa solleverà pienamente l'Azienda da ogni responsabilità di eventuali procedimenti legali che potessero insorgere di conseguenza.
- q) dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ed a terzi, nonché ad evitare danneggiamenti a beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'Impresa, restando l'Azienda sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 42 Spese contrattuali

L'I.V.A. è a carico dell'Azienda, mentre le spese di registrazione e bollo sono a carico dell'Impresa. Le parti convengono che il contratto verrà registrato in caso d'uso.

Art. 43 Approvazione atti contabili

Tutti i documenti relativi alla contabilizzazione dei lavori si intendono validi solo dopo l'approvazione, se richiesta, dell'Autorità tutoria competente.

Art. 44 Informativa privacy per fornitori (Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679)

1. DATI DI CONTATTO

Titolare del Trattamento dei Dati personali: AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI S.r.l.

Responsabile del Trattamento aziendale: Dott. Gianfranco Carraro

Responsabile della Protezione dei Dati personali: Dott.ssa Virginia G. Basiricò, 0331/398896 e-mail: privacy@agespas.it www.agesp.it

2. OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA'

In linea generale il trattamento dei dati anagrafici, di contatto, economici, relative alle capacità tecnico professionali, e in taluni casi giudiziari di legale rappresentante, soci, lavoratori degli stessi o sub-appaltatori dell'azienda fornitrice si rende necessario al fine di:

- Verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, e in particolar modo alla normativa sugli appalti D.lgs 50/16
- Gestire le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture;
- Dare esecuzione agli obblighi connessi agli accordi di lavoro;
- Gestire gli adempimenti di caratteri di carattere amministrativo, fiscale (contabilità, fatturazione, pagamenti), e soddisfare gli obblighi connessi alla gestione degli appalti, e agli accordi di lavoro;
- Di accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o società del Gruppo Agesp.

3. CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE e AMBITI DI DIFFUSIONE DEI SUOI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle suddette finalità i dati forniti saranno trattati da:

- Personale interno o comunque in forza ai membri della compagine societaria debitamente incaricati al trattamento,
- Società o professionisti che collaborano con l'azienda in qualità di responsabili o incaricati al trattamento.

Si precisa che i dati stessi potranno essere comunicati a:

- istituti di credito per gestione dei pagamenti
- Autorità di controllo

I nominativi di tali soggetti sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la nostra sede, visionabile su richiesta specifica.

4. FONTI

In base alla normativa degli appalti citata, la società può acquisire informazioni sul fornitore, nonché lavoratori, soci per tramite di fonti pubbliche quali:

- Procura della Repubblica
- ANAC
- Camera di Commercio
- INAIL
- INPS
- Agenzia delle Entrate
- Ministero dell'Interno
- Osservatorio dei Lavori Pubblici
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ragioneria Generale dello Stato

5. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

Non è previsto in nessun caso il trasferimento di dati personali fuori dall'UE.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è di almeno 10 anni e comunque secondo i termini di legge citati.

Tuttavia, qualora l'interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta al committente, il quale procederà all'immediata cancellazione delle informazioni, qualora non contrasti con la normativa di legge.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Considerato che le finalità del trattamento sono strettamente necessari per l'esecuzione del contratto di lavoro, soddisfare obblighi di legge, ai sensi dell'art.6 del Reg. UE 2016/679, il trattamento dei dati personali soddisfa i principi di liceità espressi al punto b e c. ed f. della norma, per cui l'azienda non è obbligata a raccogliere il consenso al trattamento dei suoi dati.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In base al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. L'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

6. L'interessato ha diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

Se la richiesta è scritta, è necessario inoltrarla mediante lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica presso la sede legale del committente, facendo riferimento ai dati di contatto forniti nella presente informativa.

E' possibile richiedere al titolare, una "DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE idonea a certificare che le richieste avanzate siano state effettivamente risolte e portate a conoscenza di coloro ai quali erano stati precedentemente diffusi e comunicati i dati.

In quanto soggetto interessato, Lei potrà anche delegare una terza persona con una copia della procura ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se la Sua richiesta verrà avanzata in quanto persona giuridica, questa potrà essere presentata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

E' possibile richiedere informazioni anche per conto di un defunto solo se si dimostra che si ha un interesse personale o si fanno gli interessi del deceduto o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Il titolare è tenuto a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni dalla data di inoltro o 30 giorni nel caso in cui la risposta sia problematica, in ogni caso entro il 15 esimo giorno. Le verrà data comunicazione scritta delle motivazioni del ritardo.

E' responsabilità del Legale Rappresentante, della società fornitrice, fornire a sua volta i contenuti della presente informativa a tutti i soggetti interessati al trattamento, secondo i termini di legge.

Art. 45 Codice etico

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice etico di comportamento di AGESP Attività Strumentali S.r.l. approvato in data 15 dicembre 2008 e sue successive modifiche/integrazioni che AGESP Attività Strumentali S.r.l. si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale. L'ultima revisione del suddetto Codice etico è visionabile sul sito www.agespas.it. L'Impresa si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento e comunque a non esporre AGESP Attività Strumentali S.r.l. al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Impresa costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà AGESP Attività Strumentali S.r.l. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 46 Tracciabilità finanziaria

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniquale si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.

Art. 47 Contestazione e Controversie

Qualora sorgessero contestazioni sull'esecuzione dei lavori oggetto del contratto tra l'Impresa e la Direzione Direttore dei lavori, si applicherà la procedura prevista dall'art. 206 del d.lgs. 50/2016.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto d'appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell'Autorità giudiziaria Ordinaria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato. Il foro competente è quello di Busto Arsizio.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 48 Elenco prezzi Materiali e opere compiute

I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del ribasso contrattuale, saranno valutati e pagati all'Impresa le forniture, i noleggi, le forniture e i servizi composti sono quelli di seguito specificati. E' esclusa per tutte le opere, l'applicazione di ogni qualsiasi maggiorazione contemplata nelle premesse di ogni singolo capitolo del bollettino prezzi.

I prezzi di seguito specificati sono già comprensivi degli oneri generici di sicurezza, pari al 1,65%. Per oneri generici di sicurezza s'intendono tutti i Dispositivi di Protezione Individuali comunemente utilizzati durante la lavorazioni (elmetti, scarpe antinfortunistiche, occhiali, cuffie, auricolari, maschera, guanti, stivali, tute, giacche, pantaloni ecc.)

Data e Luogo_____

Nome e cognome di chi firma_____

Firma per accettazione_____

Data e Luogo_____

Firma _____